I.C. - DI VIA VALLETTA FOGLIANO-VIGEVANO
Prot. 0001586 del 12/03/2020
02-10 (Entrata)

FLC CGIL Pavia
federazione lavoratori della conoscenza

Effelleci Pavia

CGIL PAVIA

email: pavia@flcgil.it
sito Internet: www.flcgil.it/pavia
facebook: www.facebook.com/flcgilpavia/

Notiziario sindacale della FLC CGIL di PAVIA da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

Personale ATA: ulteriori istruzioni MI su emergenza Coronavirus

Finalmente trovata la soluzione per il personale che non potrà recarsi al lavoro per motivi non imputabili alla sua volontà. L'impegno della FLC CGIL a difesa del lavoro ATA. La sicurezza e la dignità del lavoro sopra ogni cosa

Pubblichiamo di seguito un sintetico commento delle principali novità contenute nella Nota del Mi del 10 marzo 2020 sul personale Ata.

Limitare gli spostamenti: ogni accorgimento che vada in questa direzione è lecito e doveroso.

Lavoro agile: viene autorizzato al personale che ne faccia richiesta, avuto riguardo dei compiti previsti dal profilo.

Assistenti tecnici: garantiscono in presenza la manutenzione dei laboratori, assicurano la salvaguardia dei materiali deperibili e del patrimonio zootecnico/agroalimentare, nel caso degli istituti agrari.

Cuochi, guardarobieri, infermieri e collaboratori scolastici: assicurano le prestazioni essenziali per quella parte dei compiti previsti dal profilo e non riconducibili alla presenza degli studenti-apertura/chiusura/ custodia locali e pulizia degli stessi- come da individuazione dei servizi minimi previsti dal contratto integrativo di istituto.

Tutte le prestazioni del personale Ata, da organizzare secondo criteri di flessibilità/turnazioni previste dal Ccnl, sono oggetto di informativa alla Rsu/sindacato.

Particolare attenzione va posta alle lavoratrici e ai lavoratori in determinate situazioni (figli piccoli, uso mezzi pubblici per chi viene da lontano, condizioni di salute)

Mancata prestazione dei collaboratori scolastici: il dirigente potrà considerarli in servizio a tutti gli effetti (art. 1256 codice civile) solo dopo aver disposto la fruizione delle di eventuali periodi di ferie non goduti nell'anno scolastico precedente (art. 13, comma 10 Ccnl 2007).

Le disposizioni contenute nella circolare valgono anche per il personale docente dichiarato inidoneo all'insegnamento e utilizzato in compiti Ata.

Il richiamo all'art. del codice civile sull'obbligazione divenuta temporaneamente impossibile che di fatto fa salvo lo stipendio quando si è costretti a stare a casa per motivi non imputabili al lavoratore è la soluzione sulla quale abbiamo lavorato durante la giornata di ieri per garantire la continuità dello stipendio, evitando soluzioni penalizzanti da parte di qualche dirigente scolastico.

m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000323.10-03-2020

Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali

e, per loro tramite, ai Dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali
ai Dirigenti Scolastici
ai Coordinatori didattici

e, p.c.

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione e cultura per la
Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle D'Aosta

Alle OO.SS

OGGETTO: Personale ATA. Istruzioni operative.

Facendo seguito alle note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e AOODPPR 279 dell'8 marzo 2020 si specifica che qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa Amministrazione.

I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. Occorre innanzitutto precisare che il personale ATA in distacco o comando presso gli uffici dell'amministrazione, si riferisce al Dirigente della struttura di riferimento.

Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all'insegnamento. È comunque da disporsi l'adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche,

adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro.

Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì l'Istituzione scolastica nell'applicazione di forme di interazione a distanza. Il Dirigente scolastico, d'intesa col Direttore dei servizi generali e amministrativi dispone il servizio del personale addetto alle aziende agrarie, nel rispetto dei vincoli di contenimento, dispone ogni misura che garantisca la salvaguardia del patrimonio zootecnico e agroalimentare e la migliore utilizzazione dell'eventuale prodotto.

Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei guardarobieri e degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.

Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL.

Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco Bruschi

FLC CGIL federazione lavoratori della conoscenza
www.flcgil.it
e-mail: organizzazione@flcgil.it

CISL FEDERAZIONE SCUOLA UNIVERSITÀ RICERCA
www.cislscuola.it
e-mail: cisl.scuola@cisl.it

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it
e-mail: uilscuola@uilscuola.it

SNALS confsal
www.snals.it
e-mail: info@snals.it

FGU GILDA UNAMS
www.gilda-unams.it
e-mail: organizzazione@gilda-unams.it

Limitazione della presenza di personale ATA, interesse della collettività e non vantaggio del singolo

La Nota ministeriale n. 279 dell'8/3/2020 prevede per docenti, amministrativi e tecnici che "*i dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278".*

Per il personale collaboratore scolastico "*considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL*," prevede invece che *" il Dirigente scolastico, constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU e/o le OO.SS. territoriali, attraverso turnazioni del personale tenendo presente condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell'infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.*"

I dirigenti garantiscono pertanto i servizi minimi come da contratto integrativo di istituto, mediante una turnazione disposta dal DSGA secondo i criteri espressi nella circolare medesima. Tale principio, come afferma la stessa Nota, si applica anche ad altri profili Ata la cui prestazione non può essere resa a distanza. Si tratta, dunque, di un provvedimento datoriale e non di una richiesta del dipendente.

Né il DPCM 8/3/2020 né la Nota richiamata prevedono che il dipendente sia posto in ferie d'ufficio. Del resto lo stesso Decreto-legge 6/2020 all'art. 2, rubricato "*Ulteriori misure di gestione dell'emergenza*", prevede che "*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*". È esattamente quanto sta facendo il Ministero con la Nota 279.

Siamo del parere che non debbano essere previsti recuperi per effetto della turnazione, trattandosi di provvedimenti di natura emergenziale. Abbiamo in ogni caso sollecitato il Ministero a fornire una precisazione in tal senso.

L'emergenza in corso si sta configurando come stato talmente eccezionale da porre la salute delle persone al di sopra di ogni altra cosa. Tale prioritario obiettivo è perseguibile anche e soprattutto tramite la limitazione al minimo degli spostamenti, talché il non recarsi al lavoro, in questa circostanza, è agito nell'interesse dell'intera collettività e non a vantaggio del singolo che non presta il servizio.

Roma, 9 marzo 2020

Flc CGIL	CISL FSUR	UIL Scuola Rua	SNALS Confsal	GILDA Unams
Francesco Sinopoli	*Maddalena Gissi*	*Giuseppe Turi*	*Elvira Serafini*	*Rino Di Meglio*

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra, 31
00153 Roma
tel. 06 83966800
fax 06 5883440

CISL FSUR
Via Angelo Bargoni, 8
00153 Roma
tel. 06 583111
fax 06 5881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale, 44
00179 Roma
tel. 06 7846941
fax 06 7842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra, 5
00153 Roma
tel. 06 588931
fax 06 5897251

GILDA UNAMS
Via Aniene, 14
00198 Roma
tel. 06 8845005
fax 06 84082071